

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GEA – ISTITUTO PER L'ANALISI GEOBIOFISICA E
GEOBIOLOGICA DELL'AMBIENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 30 novembre 2024, alle ore 9.30, presso la sede associativa in Corso Francia, 356/7 – Torino, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "GEA – Istituto per l'Analisi Geobiofisica e Geobiologica dell'Ambiente Associazione di Promozione Sociale", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Confronto sulle attività che l'associazione sta svolgendo
2. Modifica dello statuto associativo, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Cristina Rovano la quale chiama a fungere da segretario - verbalizzante Giuseppe Marsico, che accetta.

La presidente, constatata che nel luogo dell'assemblea sono presenti lei e il segretario – verbalizzante (n. 2 soci), che sono presenti tramite collegamento n. 16 soci e che n. soci 20 sono presenti per delega. Sono quindi presenti complessivamente n. 38 soci su un totale di n. 47 soci. La presidente procede quindi all'identificazione dei soci collegati, indicando i soci intervenuti, in proprio o per delega, nel foglio presenze conservato agli atti presso la sede associativa.

La presidente accerta che tutti i soci in collegamento hanno la videocamera accesa e che i loro dispositivi audio funzionano: tutti i soci quindi possono intervenire in assemblea in tempo reale e partecipare alla votazione.

La presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto vigente.

1. Confronto sulle attività che l'associazione sta svolgendo

La presidente espone il resoconto delle attività svolte durante l'anno, ringraziando tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita delle iniziative proposte, in particolare del sesto corso avanzato che è iniziato a settembre dell'anno in corso.

2. Modifica dello statuto associativo, nel rispetto del Codice del Terzo Settore

La presidente spiega che dopo un attento esame dello statuto l'organo di amministrazione ha constatato che alcune disposizioni dello statuto vigente risultano di difficile lettura perché sono state riportate così come scritte nel codice del terzo settore. Inoltre alcune previsioni statutarie risultano superate dalle intervenute modifiche al codice del terzo settore, altre clausole sono ridondanti o scritte in maniera disorganizzata.

La presidente spiega altresì che si è reso necessario perfezionare le clausole statutarie relative alla composizione e al funzionamento sia dell'assemblea dei soci che dell'organo di amministrazione.

La presidente dà quindi lettura completa della bozza di statuto proposta, soffermandosi in particolar modo sulle nuove previsioni inserite. I soci sono invitati a formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Non essendoci particolari osservazioni la presidente sottopone all'approvazione il testo del nuovo statuto e chiede il contestuale conferimento dell'incarico a provvedere agli adempimenti conseguenti (registrazione all'Agenzia delle Entrate e deposito al Runtts).

Si vota per appello nominale.

La presidente accerta che sono favorevoli n° 38 soci, contrari 0, astenuti 0.

La presidente dichiara approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si dà quindi mandato alla presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato statuto e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Non essendoci altro posto all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11.55.

Il segretario - verbalizzante
Giuseppe Marsico

La presidente
Cristina Rovano

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“GEA – ISTITUTO PER L'ANALISI GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA DELL'AMBIENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<GEA – ISTITUTO PER L'ANALISI GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA DELL'AMBIENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE>>.

Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La locuzione “associazione di promozione sociale” rimarrà inserita nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintantoché l'Associazione sarà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'associazione ha sede legale in Corso Francia, n. 356/7, nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Torino non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, disciplinate da apposito regolamento.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di divulgare l'analisi geobiofisica e geobiologica

dell'ambiente, e la ricerca nelle materie relative, compresa l'elettrobiologia, con una modalità estranea alla produzione, alla vendita e al consiglio di oggetti o materiali per il riequilibrio ambientale o pseudo-schermanti (conosciuti come "schermature") proposti per annullare o mitigare gli effetti dannosi delle zone di disturbo naturali.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del Codice del terzo settore che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- l'organizzazione e la tenuta di corsi, laboratori, seminari, conferenze, tavole rotonde per la divulgazione e la formazione nelle materie dell'analisi geobiofisica e geobiologica, e dei campi elettromagnetici, secondo la propria scuola di pensiero;
- la promozione e la produzione di ricerca scientifica (anche attraverso pubblicazioni) delle materie dell'analisi geobiofisica e geobiologica, e dell'elettrobiologia, nel contesto della ricerca del benessere abitativo;
- l'applicazione diretta dell'analisi geobiofisica e geobiologica dei luoghi per l'individuazione delle microzone di disturbo da evitare in funzione della prevenzione delle geopatologie per la determinazione di zone "neutre" nelle quali sia garantita l'assenza di "zone di disturbo" e in cui la permanenza non alteri lo stato di benessere psicofisico;
- l'istituzione e la tenuta di un registro degli esperti nelle materie dell'analisi geobiofisica e geobiologica dell'ambiente
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento per professionisti attraverso i relativi Albi e Ordini Professionali;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
- l'organizzazione di attività di supporto alla didattica per gli allievi di scuole di ogni ordine e grado.

L'associazione potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di

amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione degli Associati)

Possono essere associati dell'associazione tutte le persone fisiche e altre associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità dell'ente Associazione e si impegnano per realizzarle. Possono essere ammessi anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal loro organo di amministrazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea se non appositamente convocata in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 25;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione;

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati. L'esclusione viene ratificata dall'assemblea.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può appellarsi all'assemblea dei soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. L'Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi associativi)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo pubblicato sul sito web istituzionale da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno, il luogo se l'assemblea si svolge in presenza, la piattaforma utilizzata per la partecipazione dei soci tramite mezzi di telecomunicazione, l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi in presenza oppure in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare in maniera simultanea alla discussione e alla votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La modalità di svolgimento viene decisa di volta in volta dal consiglio direttivo.

In ogni caso, quando l'assemblea si svolge in presenza, gli associati possono partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Quando la riunione è in presenza presidente e verbalizzante devono essere fisicamente presenti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione, ai componenti dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Si applicano i commi IV e V dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati.
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione, inviata ai suoi membri almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza può essere inviata 3 giorni prima.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione e gli associati;
- stabilisce l'importo della quota associativa,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- provvede agli adempimenti connessi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati.
- individua nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, indicando le proprie generalità nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, l'organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci utile.

Il venir meno della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri dell'organo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo organo di amministrazione.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. E' depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Associazione dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, se l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione per il perseguimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. In ogni caso i rimborsi spesa dovranno preventivamente essere autorizzati dall'organo di amministrazione, che ne determinerà i limiti e le modalità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

I volontari sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il registro dei volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all'organo di amministrazione con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto, di alterarli e di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della richiesta, alla presenza del Responsabile Legale

dell'Associazione o di un suo delegato.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.